



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. A7363 del 18/07/2011

Proposta n. 14744 del 11/07/2011

Oggetto:

Decreto MiPAAF 7.2.2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*." Delimitazione di un' "area contaminata" e relativa "zona di sicurezza" nel territorio del Comune di Paliano, provincia di Frosinone.

Proponente:

Estensore	NUCCITELLI LUCIANO	_____
Responsabile del procedimento	LUCIANO NUCCITELLI	_____
Responsabile dell' Area	G. SINATRA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Decreto MiPAAF 7.2.2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*.” Delimitazione di un’ “area contaminata” e relativa “zona di sicurezza” nel territorio del Comune di Paliano, provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente ”Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, che, tra l’altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell’art. 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di competenza, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536”;

VISTA la Legge Regionale 16 Marzo 2011, n. 2 “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie”;

VISTO il decreto MiPAAF 7.2.2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*”, che definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione del batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, di seguito denominato PSA, agente del cancro batterico dell’actinidia ed in particolare

- all’art. 2 definisce:
 1. “zona indenne”: il territorio dove non è presente il cancro batterico dell’actinidia o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
 2. “area contaminata”: appezzamento precedentemente indenne in cui è stata accertata la presenza del cancro batterico dell’actinidia in una o più piante;
 3. “zona di contenimento”: il territorio dove la diffusione del cancro batterico dell’actinidia è tale da rendere tecnicamente non possibile l’eradicazione nel breve termine ed è necessario il contenimento dell’organismo nocivo e l’eliminazione delle fonti di inoculo al fine di perseguire l’eliminazione dell’organismo nocivo come obiettivo di lungo termine;
 4. “zona di sicurezza”: area di raggio di 500 metri intorno all’area contaminata o alla zona di contenimento;
 5. “area delimitata”: la zona comprendente l’area contaminata e la relativa zona di sicurezza o la zona di contenimento e la relativa zona di sicurezza;
- all’art. 5 attribuisce ai Servizi Fitosanitari l’obbligo di istituire le “aree contaminate”, “zone di contenimento” e relative “zone di sicurezza”, considerando *indenni* tutte le rimanenti zone, a seguito di monitoraggi sistematici volti ad accertare la presenza della malattia batteriosi dell’actinidia nei territori di competenza;

- agli artt. 7, 8 e 9 indica le misure ufficiali che i Servizi Fitosanitari devono adottare nelle aree delimitate al fine dell'eradicazione e contenimento della malattia;
- all'art. 10 regolamenta i vivai e i campi di piante madri;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A4964 del 16/05/2011 con la quale, a seguito di verifiche sulla presenza del PSA, sono state delimitate le "zone di contenimento" e relative "zone di sicurezza" nel territorio della regione Lazio, ai sensi del Decreto MiPAAF 07/02/2011 ed in particolare nelle province di Roma, Latina e Viterbo;

VISTO il verbale di accertamento del 15/06/2011 redatto dagli ispettori fitosanitari da cui risulta la presenza di una nuova area contaminata da PSA in un impianto di actinidia ubicato in comune di Paliano (FR), foglio catastale n. 60, particella n. 182, area non ricadente nella precedente delimitazione;

CONSIDERATA la grande importanza della coltura dell'actinidia per l'economia agricola regionale;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge Regionale 16 Marzo 2011, n. 2 è possibile concedere contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo per indennizzare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie;

RITENUTO necessario imporre, nell'area contaminata misure fitosanitarie obbligatorie in attuazione del D.M. 7.2.2011 per eradicare l'organismo nocivo;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 7.2.2011, alla delimitazione dell' "area contaminata", corrispondente all'apezzamento censito nel comune censuario di Paliano (FR), foglio 60 particella 182 in cui è stata accertata, in una o più piante, la presenza del cancro batterico dell'actinidia

AREA CONTAMINATA in provincia di Frosinone

PROVINCIA	COMUNI	RIFERIMENTI CATASTALI
Frosinone	Paliano	Foglio 60, particella 182

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 7.2.2011, alla delimitazione della "zona di sicurezza", le aree ricadenti nella fascia perimetrale di almeno 500 metri dal confine dell'area contaminata, nel medesimo Comune censuario di Paliano, fogli n. 49, 59, 60 e 61 di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione e di essa facente parte integrante:

ZONA DI SICUREZZA in provincia di Frosinone

PROVINCIA	COMUNI	RIFERIMENTI CATASTALI
Frosinone	Paliano	Fogli n. 49, 59, 60, 61

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.M. 7.2.2011, all'adozione di uno specifico piano di azione contenente le strategie di controllo della batteriosi;

RITENUTO necessario imporre l'attuazione obbligatoria del piano di azione da parte delle aziende agricole ricadenti nella "area contaminata";

VISTO il programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione della fitopatia PSA denominato "Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle aree contaminate", allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (allegato 2);

RITENUTO di dover adottare il "Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle aree contaminate", allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (allegato 2) che deve essere attuato dai conduttori delle aziende agricole e vivaistiche di piante di Actinidia sp., ricadenti nell' "area contaminata";

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, del Decreto MiPAAF 7.2.2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*" e dell'articolo 50, lettera i), del D.lgs. n. 214/2005

1. di delimitare, come "area contaminata", la porzione di territorio corrispondente all'appezzamento censito nel Comune Censuario di Paliano (FR), foglio 60 particelle n. 182 in cui è stata accertata, in una o più piante, la presenza del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*, e dove la diffusione della stessa è tale da rendere tecnicamente possibile l'eradicazione dell'organismo nocivo come di seguito elencato ed evidenziato nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione di essa facente parte integrante;

AREA CONTAMINATA in provincia di Frosinone

PROVINCIA	COMUNI	RIFERIMENTI CATASTALI
Frosinone	Paliano	Foglio 60, particella 182

di delimitare, come "zona di sicurezza", le aree ricadenti nella fascia perimetrale di almeno 500 metri dal confine dell'area contaminata, nel medesimo Comune censuario di Paliano, fogli n. 49, 59, 60 e 61 di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione e di essa facente parte integrante:

ZONA DI SICUREZZA in provincia di Frosinone

PROVINCIA	COMUNI	RIFERIMENTI CATASTALI
Frosinone	Paliano	Fogli n. 49, 59, 60, 61

2. di adottare, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 7.2.2011, il "Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle aree contaminate", allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (allegato 2) che deve essere attuato obbligatoriamente dai conduttori delle aziende agricole e vivaistiche di piante di Actinidia sp., ricadenti nell'"area contaminata";
3. di imporre il divieto di trasportare al di fuori dell' area contaminata e di sicurezza, materiale vegetale e piante di Actinidia sp. inclusi legname e polline, con esclusione dei frutti;
4. di imporre ai vivaisti e ai detentori di campi di piante madri presenti sul territorio regionale le misure previste dall'art. 10 del D.M. 7.2.2011.

Per quanto non previsto nella presente determinazione si fa riferimento al Decreto MiPAAF 7.2.2011 e al D.lgs n. 214/2005.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui al D.M. 7.2.2011 e alla presente determinazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web dell'Assessorato alle Politiche Agricole e, in considerazione dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore lo stesso giorno della sua adozione.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Luca Fegatelli



Allegato 1 Mappa.doc



Allegato 2 Piano.doc